

***Diffondere le best practices giudiziarie: la prospettiva
dell'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in materia
di violenza di genere e domestica del Ministero della Giustizia***

Mirella Delia

Sommario: 1. L'Osservatorio alla ricerca di una maggiore efficienza nella giustizia di contrasto alla violenza di genere e domestica. — 2. Gli strumenti della ricerca. — 3. Un cantiere aperto: il registro linguistico di genere e la giurisdizione. — 4. La ciclicità della violenza: i bias linguistici, culturali e interpretativi. — 5. La complessità dei contesti affettivi: dai principi sovranazionali agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. — 6. Verso un processo più rispettoso dello spessore psicologico della vittima e del peso del suo racconto. — 7. La formazione specialistica: le sinergie della SSM e dell'OVG. — 8. La Commissione europea e la Strategia per la parità di genere 2026-2030.

1. L'Osservatorio alla ricerca di una maggiore efficienza nella giustizia di contrasto alla violenza di genere e domestica

Tra gli operatori di giustizia e nell'intera comunità, ci si interroga spesso su quali interventi siano necessari per un'interpretazione efficace e, soprattutto, per una solida applicazione delle norme di contrasto alla violenza relazionale, di genere e domestica.

Non v'è dubbio che l'Italia, come riconosciuto anche a livello sovranazionale, sia dotata di un apparato normativo, investigativo e repressivo all'avanguardia.

Il legislatore italiano persegue con costanza l'obiettivo di tutela effettiva delle vittime, dando seguito¹ agli obblighi assunti con la legge di ratifica

¹ Tra le principali tappe di questo percorso normativo vanno ricordate:

-Il Codice Rosso (L. 69/2019) ha introdotto nuove fattispecie di reato fra cui il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.), il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso, il cosiddetto *revenge porn* (art. 612- ter c.p.) e il reato di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558- bis c.p.), e inasprimenti delle pene per i reati contro le vittime di genere femminile (come i maltrattamenti in famiglia, art. 572 c.p.; gli atti persecutori, art. 612- bis c.p. e la violenza sessuale, art. 609- bis c.p.).

-Il Codice Rosso 2 (L. n. 168/2023), ha rafforzato ulteriormente le tutele processuali delle vittime, prevedendo l'anticipazione obbligatoria dell'audizione della persona offesa entro tre giorni dalla notizia, misure cautelari/di prevenzione, braccialetto elettronico obbligatorio, un monitoraggio permanente sui tempi di trattazione dei procedimenti per reati di violenza di genere; la formazione obbligatoria per magistrati, forze dell'ordine e operatori del sistema di protezione.

-La Legge n. 132/2025 – sull'IA – ha introdotto il reato di diffusione illecita di contenuti generati/manipolati con sistemi di IA e pene da 1-5 anni di reclusione (art. 612-quater c.p.).

- La Legge 2 dicembre 2025, n. 181 (in vigore dal 17.12.2025), che, in modifica l. n. 168/2023, introduce il nuovo art. 577-bis cp inerente al reato di femmineicidio: si sanziona con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto con atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, o mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. Inoltre,

della Convenzione di Istanbul (legge 27 giugno 2013, n. 77), la quale considera la violenza contro le donne una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione.

Il vero nodo da sciogliere rimane, semmai, su tutt'altri piani: quello socioculturale e quello della formazione di chi prende in carico le vittime o è preposto a entrarvi in contatto. Si tratta, in definitiva, dell'aspetto che segna la distanza ancora sussistente tra i principi sovranazionali (CEDU, diritto UE) e la prassi giudiziaria quotidiana.

Nonostante il primato del diritto unionale e l'obbligo di interpretazione conforme, la giurisprudenza interna mostra talvolta resistenza nell'integrare immediatamente tali principi, tanto in ambito penale quanto in quello civile, come dimostra la vivace dialettica tra le corti nazionali e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE).

La violenza contro le donne, in qualsiasi forma e luogo si manifesti, è un fenomeno complesso, spesso segnato da tensioni a più livelli e bisognoso di molteplici chiavi di lettura.

L'Osservatorio istituito presso il Ministero della Giustizia² (OVG) si propone di ricercare, elaborare e diffondere risposte avanzate all'interrogativo di fondo, che include la sfida di approntare strumenti idonei a colmare la distanza dai principi unionali e internazionali in materia. Sotto la presidenza della dott.ssa Maria Rosaria Covelli³, l'OVG si è arricchita di presenze qualificate, espressione dell'interdisciplinarietà necessaria per affrontare la complessa trama dei femminicidi e riconoscere *l'humus* della violenza intrafamiliare. Rappresentanti di diverse articolazioni ministeriali, magistrati, avvocati, giornalisti e l'attuale Presidente della Scuola Superiore della Magistratura (SSM)⁴, animano oggi i sette sottogruppi. Ciò conferisce all'organismo una spiccata vocazione al dialogo, orientata *in primis* alla raccolta e alla diffusione di esperienze virtuose⁵.

il reato di femminicidio risulta integrato anche quando la condotta omicidiaria è commessa in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali; prevede l'introduzione di una serie di circostanze aggravanti per determinate fattispecie di reato "da codice rosso", qualora queste ultime siano realizzate con le modalità di condotta stabilite per il reato di femminicidio ex art. 577- bis c.p.; apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione e di coordinamento e transitorie del medesimo codice, fra le altre, in materia di misure cautelari e di rafforzamento degli obblighi di comunicazione alla persona offesa.

² L'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in materia di violenza di genere e domestica del Ministero della giustizia è stato istituito con decreto del 4 ottobre 2022 della Ministra Cartabia e confermato e reso operante dal Ministro Nordio.

³ La dott. Covelli, già Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia, è oggi Presidente della Corte di Appello di Napoli.

⁴ Il Prof. Mauro Paladini.

⁵ COVELLI, "Il Ministero della Giustizia e l'osservazione permanente sul fenomeno della violenza di

L'OVG promuove un dialogo costante con le istituzioni del mondo della Giustizia e, ancor prima, con gli uffici giudiziari, avvalendosi di strumenti di rilevazione.

Favorisce inoltre la formazione (generale e specialistica) attraverso apporti esperienziali nei canali della SSM, nonché sensibilizza contesti vicini alle realtà territoriali con un *form* destinato a replicarsi⁶.

2. Gli strumenti della ricerca

Tutta l'attività dell'OVG è accessibile da apposita sezione del sito *web* del Ministero della Giustizia, al link <https://ovg.giustizia.it/>.

Nel catalogo degli strumenti di ricerca e cooperazione interdisciplinare valorizzati dall'Osservatorio vi sono i Protocolli, veicolo di conoscenze altre rispetto a quelle squisitamente giuridiche, luogo di confronto e scambio esperienziale.

In particolare, l'accordo siglato il 14 novembre 2025 con la Società Psicoanalitica Italiana (SPI) è l'occasione per approfondire i contenuti estraibili dalle esperienze cliniche e giudiziarie nel contrasto alla violenza contro le donne e domestica. Un'interazione culturale e operativa che potrà comportare significativi benefici sinergici sul piano della ricerca e della formazione, consentendo di esplorare le "ferite dell'anima" prodotte dagli effetti del *gaslighting* e delle manipolazioni psicologiche, compreso quel *vulnus* affettivo che troppe volte radicalizza nella violenza l'incapacità di riuscire a "mentalizzare" i sentimenti altrui. Episodi di svalorizzazione e colpevolizzazione che hanno lo scopo subdolo di intaccare l'autostima della vittima per indebolirla, provocando danni al suo equilibrio psicologico.

A sua volta, l'attuazione dei Protocolli d'intesa raggiunti dall'OVG rispettivamente con l'UNCC (Unione Nazionale Camere Civili) e l'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) sarà funzionale ad accrescere la base conoscitiva e colmare lacune formative segnalate anche a livello europeo (GREVIO), al pari della Convenzione in corso con il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), rivolta ad esplorare e analizzare dati, inclusi quelli sugli stereotipi di genere tra adolescenti.

genere", in *giudicedonna.it*, Numeri 3-4 /2023.

⁶ Quest'ultimo impegno si è concretizzato in eventi di rilievo regionale, ovvero il convegno su "Scenari giuridici e sociali delle violenze di genere: dalla repressione alla percezione e prevenzione del fenomeno", organizzato a Napoli presso Castel Capuano il 17 ottobre 2024, e il convegno sul "Femminicidio e le violenze di genere", svoltosi a Matera il 25 e 26 ottobre 2025, promosso dal Consiglio regionale della Basilicata in collaborazione con l'OVG, con un *form* destinato anche alle scuole e replicabile in ogni realtà territoriale.

L'effettività della tutela non può prescindere da un approccio integrato e multidisciplinare.

Lo dimostra ancora una volta l'iniziativa dell'OVG che, di recente, ha avviato tavoli tecnici interni con una composizione altamente qualificata, coinvolgendo magistrati, avvocati, esperti e rappresentanti istituzionali, con l'obiettivo di costruire un sistema organico di raccolta dati, di analisi del fenomeno, con un *focus* anche sugli orfani speciali, capace di orientare le politiche pubbliche⁷.

Di grande rilievo sono i documenti (*papers*) prodotti in questi anni dall'Osservatorio e destinati alla divulgazione, ad iniziare dalla raccolta sistematica della normativa nazionale vigente integrata con le fonti europee e internazionali in materia di violenza di genere, unica nel suo genere. Il lavoro è stato coordinato dall'Avvocato Generale della Cassazione, Giuseppina Casella, con l'ausilio delle magistrato addette all'Ufficio legislativo del Ministero⁸. Uno strumento pensato per agevolare la consultazione delle norme da parte dei giuristi, di tutti gli operatori coinvolti, e della collettività, e favorire una maggiore conoscenza delle più disparate fonti normative⁹.

In raccordo con il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), è stata predisposta una *Survey* con l'apporto del Gruppo I dell'Osservatorio, grazie al coordinamento di Maria Monteleone, già Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Roma. Il questionario, somministrato alle Procure ordinarie di tutta Italia, ha reso possibile un monitoraggio capillare fra gli uffici requirenti, secondo una metodologia innovativa di raccolta, analisi¹⁰ e restituzione narrativa, allo scopo di far emergere criticità, fabbisogni anche formativi e prassi organizzative negli uffici per la tutela delle vittime di violenza di genere e domestica.

Per contrastare la vittimizzazione secondaria e rispondere alle condanne CEDU all'Italia per il linguaggio usato nelle sentenze, è stata elaborata inoltre una raccolta ragionata degli orientamenti della Corte di cassazione espressi nelle sentenze che hanno affrontato casi relativi alla materia della violenza di genere e domestica, nel settore civile e penale, a cura di Giulia

⁷ A condurre i due tavoli sono, rispettivamente, Franca Mangano e Lorenza Calcagno, nonché Francesco Menditto.

⁸ Mirella Delia, Maria Elena Mastrojanni ed Elisabetta Pierazzi.

⁹ L'opera è stata presentata l'8 marzo 2024 dal Ministro Nordio e trasmessa anche alla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nell'ambito dell'attività conoscitiva della Commissione, che ha riservato le audizioni anche alla Presidente dell'Osservatorio e ad alcuni suoi componenti.

¹⁰ Antonello Picucci, componente della Segreteria scientifica dell'Osservatorio ed esperto in analisi delle politiche pubbliche, ha fornito il supporto metodologico e organizzativo nell'analisi degli esiti del monitoraggio.

Iofrida ed Emanuela Gai, consigliere della Corte e componenti dell'Osservatorio.

L'Osservatorio ha recentemente pubblicato un contributo conoscitivo e formativo che propone una prima sistematizzazione critica del linguaggio utilizzato in materia di violenza di genere e domestica, negli ambienti giudiziari come in quelli della comunicazione mediatica. A questo scopo, l'OVG ha istituito un gruppo di studio dedicato, coordinato dalla prof. costituzionalista Anna Lorenzetti, partendo dal presupposto che l'uso corretto delle parole, le modalità di ascolto e l'accoglienza delle vittime siano parte integrante di una tutela effettiva.

3. Un cantiere aperto: il registro linguistico di genere e la giurisdizione

Il lavoro dell'OVG ha mappato le aree a maggiore rischio, le espressioni e le cornici narrative ricorrenti che possono rafforzare, spesso inconsapevolmente, i preconcetti e gli stereotipi di genere da cui traggono origine i fenomeni di vittimizzazione secondaria, sia nelle sedi istituzionali sia in quelle giudiziarie.

Al contempo, il documento predisposto dall'Osservatorio suggerisce alternative redazionali e buone prassi da seguire nell'attività giurisdizionale, richiamando gli operatori del diritto alla responsabilità nella scelta lessicale. Prima ancora, li invita a prendere coscienza degli effetti della lingua, non più da intendersi come mero strumento tecnico descrittivo, bensì come un dispositivo capace di plasmare la realtà.

Questa dimensione performativa assume un valore particolare in ambito giurisdizionale: le parole delle sentenze e dei provvedimenti non producono effetti solo all'interno del processo, ma contribuiscono anche a orientare l'immaginario pubblico sul "quadro della violenza", evidenziando alcuni aspetti e oscurandone altri.

La lingua è capace di incidere sulla rappresentazione della violenza, sulla credibilità della vittima, sulla percezione dell'autore e può persino scoraggiare la vittima a denunciare l'afflizione subita.

A risultare più grave - nell'elaborazione giudiziaria e, più in generale, nel discorso istituzionale - è la confusione semantica che nasconde un approccio giudicante e colpevolizzante nei confronti della donna, al punto da elevare a fondamento del percorso argomentativo i pregiudizi di genere.

La pubblicazione non ha lo scopo di formulare valutazioni sul contenuto delle decisioni dei giudici, la cui autonomia e indipendenza sono un valore costituzionale, ma di confrontarsi con uno stato dell'arte segnato da pronunce della CEDU nei confronti dell'Italia (caso J. L. c. Italia, 2021), osservazioni del Comitato CEDAW e autorevoli studi istituzionali e accademici.

Non v'è nessuna pretesa prescrittiva: è intendimento di chi collabora nell'OVG stimolare un dibattito culturale su come il linguaggio usato nei tribunali si interseca con la violenza di genere, fornendo nel volume spunti di approfondimento tramite *QR code* o collegamenti interattivi.

4. La ciclicità della violenza: i bias linguistici, culturali e interpretativi

Gli stereotipi di genere sono una delle radici culturali profonde della violenza contro le donne, ma non solo.

I *bias* culturali e linguistici, oltre a permeare la rappresentazione sociale della violenza di genere, producono sul piano giuridico *bias* interpretativi attraverso cui i pregiudizi raggiungono il processo, l'approccio probatorio, la modalità di valutazione delle prove, la stessa qualificazione del fatto-lite coniugale (conflitto), fino talora a dar luogo a provvedimenti stereotipati, come quelli ad esempio orientati alla bigenitorialità anche a fronte di riscontri di condotte violente agite da uno dei genitori. Tra i meccanismi linguistici, a celare maggiori insidie è la confusione tra conflittualità e violenza nella rappresentazione delle dinamiche familiari e di coppia.

Talora vengono adoperate espressioni come sinonimi pur in presenza di vicende assai differenti (ad es. discussione/prevaricazione/sopraffazione) e che andrebbero, a maggior ragione, trattate in modo differente.

L'uso di un linguaggio improprio è fuorviante, trasfigura la narrazione del fatto: da un lato, normalizza la violenza (soprattutto domestica) al punto da eleggerla a modalità ordinaria della relazione tra i generi; dall'altro, alimenta un evitamento linguistico (strategia comunicativa in cui una persona evita attivamente parole, strutture grammaticali complesse o argomenti ansiogeni, preferendo un vocabolario semplice, se non il silenzio, con cui far sparire l'uomo maltrattante dai discorsi e dai testi sulla violenza contro donne e minori) che attenua la percezione della gravità dei fatti e può ridurre la responsabilità dell'autore fino ad assolverlo.

Sulla struttura della narrazione influiscono, oltre alla cd tendenza eufemizzante, “una tecnica che permette di etichettare un fenomeno in

modo impreciso, tale da offuscarne la gravità o la responsabilità di chi l'ha compiuto" (si pensi all'uso improprio di termini come "lite", "gelosia", "raptus"), anche il registro linguistico passionale, un errore cognitivo che mette al centro della vicenda i sentimenti dell'uomo. Si indugia nelle sentenze nel racconto di una storia affettiva riferita dallo stesso soggetto abusante per giustificare il suo gesto violento (amore malato o deluso, gelosia morbosa).

I *bias* culturali infieriscono nella lettura dell'autodeterminazione della donna – fraintesa come insubordinazione - fino a colpevolizzare la vittima, nonostante le sue siano condotte legittime (separarsi, uscire di casa, intrattenere relazioni).

Seguire la convinzione comune che una relazione intima si basi intrinsecamente su sottomissione, dominio e possessività è un pregiudizio che continua a causare danni sociali. Tale *bias* condiziona il giudizio sulla violenza di genere, imponendo un'interpretazione che distorce la realtà dei fatti.

L'utilizzo di formule redazionali stereotipate rischia di confinare urla, minacce e ingiurie in ambiti circoscritti, ostacolando il corretto inquadramento giuridico del fatto. Nei maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), ad esempio, si rischia di affievolire l'asimmetria di potere, mentre nello *stalking* (art. 612-bis c.p.) le condotte penalmente rilevanti sono ricondotte a una semplice "querelle" tra coniugi. Adottare il cosiddetto *frame* delle "liti familiari" contribuisce a svalutare le forme non fisiche di violenza (umiliazioni, ingiurie, controllo), sussumendo gli episodi di abuso all'interno di una "normale" *routine* domestica.

La presenza dei figli (anche minorenni) durante le condotte aggressive del padre è del tutto trascurata. Non si riconosce l'effetto traumatico indelebile sull'identità della vittima e dei bambini - al punto da non porre a rischio la responsabilità genitoriale dell'uomo, ma semmai quella della madre, paradossalmente ritenuta non tutelante e fragile.

Un *bias* che il pensiero comune rievoca quasi "meccanicamente", anche di fronte a condotte violente provate.

È inverosimile immaginare che i minori, soprattutto se piccoli, non siano mai stati testimoni delle violenze intrafamiliari. Per questo motivo, è fondamentale ricostruire le loro *routine* quotidiane e l'effettiva presenza in casa al momento dei fatti, indagando le modalità concrete con cui le aggressioni si sono manifestate (es. urla, danneggiamento di oggetti)¹¹.

¹¹ «In tema di maltrattamenti, è configurabile la fattispecie aggravata della c.d. "violenza assistita", a prescindere dall'età del minorenne, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi

5. La complessità dei contesti affettivi: dai principi sovranazionali agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità

L'OVG incoraggia ad approfondire conoscenze e consapevolezza delle modalità narrative e delle distorsioni cognitive nei fenomeni di violenza di genere.

Nei processi per violenza di genere, la corretta applicazione delle norme è subordinata alla capacità degli operatori del diritto di riconoscere e superare gli stereotipi culturali.

Le fonti sovranazionali esigono un superamento degli schemi mentali e culturali che influenzano la percezione, la descrizione e il giudizio sulla violenza, e che sminuiscono le colpe di chi la commette.

La Convenzione di Istanbul richiede all'Autorità giudiziaria, nell'esame del materiale probatorio, di accertare il vero movente di genere, in una dimensione strutturale.

Eppure, nelle aule giudiziarie continuano ad entrare le spire della violenza di genere.

Sono i *bias* che impediscono di collocare la violenza domestica nel suo contesto strutturale di disuguaglianza di potere e di ricostruire concretamente le dinamiche interpersonali (chi detiene le risorse, a chi spetta il controllo economico¹², l'assetto delle libertà, se reciproche o meno, la distribuzione dei carichi familiari).

Come pure è frequente nelle sentenze quel *cliché* linguistico con cui si abusa di aggettivi edificanti ed enfatici per blindare la credibilità della vittima. È una tecnica redazionale stereotipata che mira a rendere il resoconto della vittima apparentemente inattaccabile, definendolo sistematicamente come puntuale, preciso, completo, dettagliato e circostanziato.

La reale comprensione delle dinamiche relazionali è un passaggio centrale, che va ben oltre i confini del diritto, come ha confermato la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione che ormai utilizza il "ciclo della violenza" (modello teorico che distingue il susseguirsi circolare di tre fasi: la tensione, l'esplosione della violenza e la "luna di miele" o il pentimento)

assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico» (Cass. Sez. 6, n. 47121 del 05/10/2023).

¹² Secondo l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), la violenza economica consiste in atti di controllo, monitoraggio e limitazione del comportamento di una persona nell'utilizzo e nella distribuzione di denaro e risorse. Essa mira a creare dipendenza finanziaria, impedendo alla vittima di accedere, acquisire o mantenere risorse economiche. Comprende il mancato rispetto di responsabilità economiche (es. alimenti) e ogni forma di sabotaggio delle azioni che porterebbero all'indipendenza. Si veda https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1229?language_content_entity=it.

come vera e propria massima di esperienza.¹³

Il maltrattante mostra il suo pentimento, promette di impegnarsi a cambiare e adotta comportamenti affettuosi, al punto da illudere la “donna vessata” che ritira le accuse. Nei contesti di violenza domestica la ritrattazione della persona offesa non è un segnale inequivocabile della non credibilità della vittima; è piuttosto il possibile manifestarsi del trauma, tanto da doversi proseguire le indagini anche in assenza della collaborazione della persona offesa, coerentemente con la struttura del reato contemplato dall’articolo 572 c.p.c., procedibile d’ufficio¹⁴.

Minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie e condizionamenti sono comportamenti che connotano una relazione abusante.

Le reticenze della persona offesa o le remissioni di querela, se collocate in contesti di particolare vulnerabilità della vittima (per la sua giovane età o perché madre di bambini ancora minorenni), insomma, sono ulteriori spie della sua condizione di prostrazione¹⁵, anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione¹⁶, e, in tale prospettiva, la Suprema Corte ne richiede al giudice di merito un vaglio critico rigoroso¹⁷.

La svolta decisiva sta dunque nel superamento della categoria della “conflittualità familiare”. La Relazione sull’amministrazione della giustizia, presentata il 30 gennaio 2026 dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, Pasquale D’Ascola, ci ricorda come l’adesione dell’Italia alla Convenzione di Istanbul abbia determinato il progressivo mutamento di prospettiva nella lettura delle dinamiche famigliari¹⁸.

La violenza non può essere derubricata a semplice degenerazione del conflitto di coppia, configurandosi piuttosto come una condotta disfunzionale, incompatibile con l’esercizio responsabile della genitorialità

¹³Gli studi sul “ciclo della violenza” (Walker, 1979), spiegano come la violenza del *partner* sia spesso continuativa, sistematica e ciclica, incidendo su tempi e modalità della denuncia. La Cassazione richiama la ciclicità della violenza (n. 39562/2024; n. 23204/2024; n. 4913/2024).

¹⁴Questo principio è stato ribadito nella recente sentenza della Suprema Corte, la n. 6084 del 2025, all’esito di un procedimento ove era emerso che la persona offesa era sempre stata reticente per la paura delle violente reazioni da parte del compagno; aveva infine deciso di denunciare a causa *dell’escalation* di violenza.

¹⁵ GRIECO, “*Il Ciclo della violenza tra inferenza probatoria e il rischio di prova legale. Osservazioni a margine di Cass. pen. Sez. VI, n. 1577/2026*”, in Penale Diritto e Procedura, 19 aprile 2026, <https://www.penaledp.it/il-ciclo-della-violenza-tra-inferenza-probatoria-e-rischio-di-prova-legale-osservazioni-a-margine-di-cass-pen-sez-vi-n-1577-2026/>.

¹⁶Cass. Sez. 6, n. 39562 del 27/09/2024; n. 23635 del 23/04/2024; n. 7289 dell’11/01/2024; n. 258451 del 30/03/2023; n. 31570 del 12/07/2022. Nello specifico, con la sentenza n. 39562/2024, la Corte di Cassazione ha infatti precisato che: «La ritrattazione costituisce un esito possibile, se non addirittura certo, dovuto alle modalità insidiose, circolari e manipolatorie in cui può svilupparsi la violenza domestica».

¹⁷Cass. Sez. 6, n. 4913 del 08/01/2025.

¹⁸https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Relazione_Cassazione_2026.pdf.

e lesiva dei diritti fondamentali della persona¹⁹. Di conseguenza, non si tratta più di valutare episodi di violenza esclusivamente ai fini dell'addebito nella separazione o dell'allontanamento dalla casa familiare.

Su un piano parallelo, anche nel processo penale le liti familiari possono integrare condotte penalmente irrilevanti quando le parti si confrontano su un piano paritario. In questo contesto, al netto della foga del momento, viene riconosciuto a entrambi il diritto di esprimere le proprie posizioni. Si scivola sul piano del delitto nel caso in cui una parte impedisce all'altra, mediante reiterate azioni violente o offensive, la libera manifestazione delle proprie idee²⁰.

6. Verso un processo più rispettoso della dimensione psicologica della vittima e del peso del suo racconto

Si avverte la necessità di calibrare le norme di contrasto alla violenza di genere su contesti relazionali complessi, non solo perché permeati dalle oscillazioni psicologiche e affettive della vittima.

La violenza domestica non si consuma quasi mai in un singolo evento, bensì si esprime attraverso un processo lungo e a volte intermittente: l'agente pianifica l'isolamento e il controllo della vittima, la svalutazione e la progressiva erosione della sua autonomia.

Gli esperti del GREVIO - l'organismo indipendente del Consiglio d'Europa incaricato di vigilare sull'attuazione della Convenzione di Istanbul - segnalano un altro pericoloso stereotipo. Parlare di "ricostruire l'unione tra vittima e persecutore" nei casi di violenza domestica suggerisce che sia la coppia a doversi ristabilire. Ma nella maggior parte dei casi di violenza da parte del *partner*, tale approccio è incompatibile con lo squilibrio di potere tra vittima e autore, con gli abusi subiti, con la paura e il trauma che ne conseguono.

L'art. 473-bis.43 c.p.c. vieta tassativamente di iniziare il percorso di mediazione familiare in presenza di condanne o di applicazione della pena, anche in primo grado, o di procedimenti penali pendenti in fase successiva alla chiusura delle indagini preliminari per le condotte di cui all'art. 473 - bis.40 c.p.c. (abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere).

¹⁹REALE, "La violenza domestica e il maltrattamento assistito nel giudizio civile: l'evoluzione giurisprudenziale nella relazione della Cassazione 2026.", in Diritti in Movimento, Cendon, 30 marzo 2026, <https://www.dirittinmovimento.it/la-violenza-domestica-e-il-maltrattamento-assistito-nel-giudizio-civile-evoluzione-giurisprudenziale-nella-relazione-di-cassazione-2026>.

²⁰Cass. sez. 6, Sentenza n. 21289 del 04/02/2025; Sez. 6, Sentenza n. 37978 del 03/07/2023.

Il divieto opera anche se queste condotte sono allegare o emergono in corso di causa.

Le donne vittime di violenza domestica affrontano spesso procedimenti giudiziari successivi alla separazione dal *partner*, e, per tutelarle, devono funzionare al meglio i canali di comunicazione tra i giudici civili e penali: un'esigenza prioritaria, già recepita dalla riforma Cartabia e oggi ulteriormente consolidata dalla legge sul femminicidio.

Nella pratica si registra ancora un disorientamento fra gli interpreti e gli operatori del diritto su come debbano tra loro dialogare il processo penale e il processo civile e minorile al fine di far emergere in maniera rapida e sicura i prodromi della violenza di genere, i segnali premonitori della *escalation* della violenza domestica; su quali debbano essere le modalità di ascolto della vittima, specie se minore di età, del soggetto vulnerabile e dei contesti familiari.

All'indomani dell'introduzione del cd "rito violenza" (artt. 473-bis.40 e seguenti c.p.c.) sono stati scardinati i tradizionali schemi del processo civile che avvocati e magistrati erano preparati e abituati ad applicare nell'accertamento dei fatti e nell'assunzione delle prove.

Si consideri, ad esempio, il ruolo dell'avvocato che assume il mandato in una causa civile che coinvolge vittime di violenza. Il legale deve non solo assicurare la qualità della propria prestazione professionale, ma anche possedere specifiche competenze per gestire la donna sin dal primo contatto, scongiurando il rischio (anche involontario) di una vittimizzazione secondaria. Tale dovere è sancito dalla Convenzione di Istanbul, dalle direttive europee, dalla giurisprudenza della Corte EDU e del CEDAW, nonché dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 35110/2021). Un altro elemento di complessità è la connotazione della violenza intrafamiliare, che si consuma fra le mura domestiche alla presenza della prole minorenni spesso come unico testimone.

Proprio perché sovente la donna-vittima è costretta a sostenere da sola l'onere della prova, con il rischio di un assurdo ribaltamento dei ruoli "narrativi", diventa centrale la capacità della persona offesa di elaborare e prendere piena coscienza della propria storia. La vittima di violenza necessita di essere psicologicamente preparata oltre che legalmente assistita per riuscire a sostenere il peso della sua testimonianza e intraprendere il percorso di uscita dalla violenza e quello di ingresso nel complesso iter giudiziario. In questo cammino, il ruolo dei Centri Antiviolenza è fondamentale per sostenere la donna nei momenti più critici.

Parallelamente va allontanata la lente distorcente degli stereotipi dallo sguardo del giurista: un primo passo da compiere in questa direzione è neutralizzare la suggestione che nella narrazione processuale proietta l'immagine delle donne come di coloro che mentono, esagerano o sono persino istigatrici della violenza maschile.

Non sussiste alcuna corresponsabilità della vittima in merito alla mancata, ritardata o ritrattata denuncia. Ritenere il contrario significa cadere nel pregiudizio della donna sottomessa, votata a sopportare passivamente le angherie per anni senza reagire²¹.

Il *focus* del processo deve rimanere esclusivamente sulla condotta dell'autore delle violenze, evitando di spostare l'attenzione sui comportamenti (del tutto leciti) della persona offesa. Spostare il *focus* colpevolizza la vittima e genera la cosiddetta «vittimizzazione secondaria», pratica vietata dall'art. 18 della Convenzione di Istanbul e dalla giurisprudenza di legittimità ed europea²².

La recente legge n. 181/2025 ha introdotto il comma *6-bis* all'art. 499 c.p.p. che disciplina le modalità dell'esame in contraddittorio della persona offesa, nei casi in cui si proceda per uno dei delitti previsti dall'art. 362, comma *1-ter*, c.p.p., stabilendo l'esplicito divieto di «domande e contestazioni» che possano determinare «lesioni della dignità e del decoro e ogni altra forma di vittimizzazione secondaria».

La donna è la prima a percepire in modo distorto la realtà che la circonda e a vivere le relazioni affettive, pur rimanendo sottoposta negli anni a una crescita esponenziale della violenza. A inquadrare lucidamente e a raccontare efficacemente la coercizione subita deve essere, quindi, *in primis* la vittima stessa, sostenuta a sua volta da chiunque entri in contatto con lei a livello istituzionale e giudiziario.

Diventa allora crescente lo sforzo della giurisprudenza di merito nel rendere il processo più consapevole e rispettoso della complessità psicologica delle vittime.

Come valorizzare il ruolo della vittima nel processo²³ e garantirle una tutela efficace?

²¹Di Nicola Travaglini, "Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere", in Sistema Penale, 2 maggio 2025, <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/di-nicola-travaglini-il-femminicidio-esiste-ed-e-un-delitto-di-potere>.

²²Cass. Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025; Cass. Sez. 6, n. 39507 del 25/09/2025; Cass. Sez. 6, n. 32042 del 08/07/2024; Cass. Sez. 6, n. 12066 del 24/11/2022.

²³ Cass. Pen., Sez. VI, n. 1577/2026 riconosce piena dignità probatoria alle dichiarazioni della persona offesa, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale che supera l'equiparazione automatica al testimone generico e valorizza il ruolo della vittima nel processo penale moderno, pur a fronte dell'interesse antagonista rispetto all'imputato.

I principi cardine, desunti dall'analisi normativa e corroborati dagli orientamenti della giurisprudenza di legittimità, possono riepilogarsi come segue:

- nel cd rito violenza, sono raccomandate modalità protette per l'ascolto delle parti e del minore (audizioni separate, cautele di sicurezza); l'audizione del minore va condotta senza ritardo, evitando contatti con il presunto autore, e coordinandosi con gli ascolti già svolti in altri procedimenti per prevenire la vittimizzazione (art. 473-bis.45 c.p.c.);
- il ricorso alla videoregistrazione evita la reiterazione delle audizioni, un'esperienza fortemente traumatica che costringe la persona offesa a rivivere fatti dolorosi e intimi. Nei casi di violenza di genere, tale strumento tutela maggiormente le vittime vulnerabili: consente infatti di accertare l'eventuale genuinità di successive ritrattazioni o reticenze iniziali (dinamica ricorrente in questi delitti, come si evince dall'art. 55 della Convenzione di Istanbul), oltre a valutare l'attendibilità del dichiarante e la credibilità intrinseca del suo racconto;
- a maggior ragione l'ascolto del minore deve avvenire con necessarie cautele, per evitare forme di vittimizzazione secondaria, sebbene nella prassi il ricorso alla videoregistrazione sia ancora limitato. Dalla relazione della Commissione femminicidio sulla vittimizzazione secondaria del 2022²⁴ emerge come solo in pochi casi le dichiarazioni delle minori, raccolte dal consulente tecnico, sono state presentate al giudice tramite audio o video separati dalla valutazione psicologica. In questo modo, la voce del minore non arriva al giudicante direttamente, bensì filtrata dall'interpretazione del consulente e dai suoi portati ideologici o culturali. Al contrario, andrebbe riservata la massima attenzione alla comunicazione non verbale, a ciò che il minore non esprime a parole, ma trasmette con il corpo (segnali di disagio, ansia e irrequietezza);
- nel contesto del Codice Rosso, il tema diventa più cruciale: la Suprema Corte ha stabilito che le sommarie informazioni rese dalla vittima minorenni di abuso devono essere rigorosamente videoregistrate, in linea con quanto ribadito nelle fonti sovranazionali²⁵, e, allo stesso modo, devono essere assunte in presenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile²⁶;

²⁴ <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Testi/Allegati/00000366.pdf>.

²⁵ Cass. pen., sez. VI, ud. 5 marzo 2026 – n. 16481.

²⁶ Sulle conseguenze derivanti dalla assunzione delle sommarie informazioni di un minorenni in assenza di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, come previsto dagli artt. 351, comma 1 ter e 362, comma 1 bis, c.p.p., ovvero in assenza di video registrazione, come imposta dall'art. 357, comma 3 ter,

- in generale, nella conduzione dell'audizione, è fondamentale lasciare che il soggetto vulnerabile (o il testimone) racconti liberamente i fatti prima di rivolgergli le domande necessarie a circostanziare l'accaduto. Concedere il tempo necessario per sentirsi a proprio agio — specie quando i reati di genere riguardano persone legate da relazioni personali, talvolta con figli in comune o legami economici — permette di recuperare elementi conoscitivi preziosi per ricostruire l'intera vicenda allegata;
- durante l'ascolto può risultare utile chiedere se vi siano state aggressioni fisiche specifiche (strette alle braccia, schiaffi, mani al collo, calci, spintoni) o danneggiamenti di oggetti. Esemplicare queste condotte aiuta la persona offesa a contestualizzare la violenza, anche quella psicologica (es. urla, offese), superando la percezione alterata e normalizzante del proprio vissuto, spesso liquidato come "tipico di tutte le coppie"²⁷.

Altrettanto necessario, infine, è tracciare coordinate temporali precise collegando il racconto a eventi di vita (nascita dei figli, occasioni particolari) per risalire a episodi più recenti e nitidi. Questo metodo facilita l'*iter* logico-giuridico del giudice, aiutandolo a valutare il materiale probatorio e a scremare il racconto da piccole e irrilevanti incongruenze cronologiche, spesso causate dal trauma, ovvero mettendo in conto le fluttuazioni psicologiche dovute al carattere ciclico della forma di violenza in esame e alle caratteristiche personali della persona sottoposta alle afflizioni²⁸.

7. La formazione specialistica: le sinergie della SSM e dell'OVG

Aprire riflessioni su modifiche organizzative e su percorsi formativi (anche dedicati all'uso del linguaggio) è imprescindibile: il contrasto al fenomeno

c.p.p., si veda de GIOIA, “*Violenza di genere: le sommarie informazioni testimoniali di un minorenni vanno videoregistrate e assunte con la presenza di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.*”, in JUSDì, 7 maggio 2026, <https://jusdi.it/codice-rosso/violenza-di-genere-le-sommarie-informazioni-testimoniali-di-un-minorenni-vanno-videoregistrate-e-assunte-con-la-presenza-di-un-esperto-in-psicologia-o-in-psichiatria-infantile/>.

²⁷ VISCOMI, “*L'esame della persona offesa nei reati di genere*”, in Giustizia Insieme, 30 aprile 2026, <https://www.giustiziainsieme.it/articolo/3956-l-esame-della-persona-offesa-nei-reati-di-genere>.

²⁸La condizione di straniero (difficoltà linguistiche, difficoltà di spostamenti, difficoltà nel trovare lavoro); la condizione di isolamento (lontananza o l'interruzione dei rapporti con la famiglia di origine); le condizioni fisiche (età, gravidanza, disabilità, malattie, stati di ansia, uso di farmaci antidepressivi/ansiolitici).

richiede un intervento sistemico, non una mera esegesi normativa²⁹.

La Direttiva (UE) 2024/1385 chiede agli Stati membri di «promuovere una formazione per gli avvocati, i pubblici ministeri e i giudici nonché per gli operatori che forniscono alle vittime sostegno o servizi di giustizia riparativa» e sollecita inoltre percorsi di specializzazione per chi opera con vittime con esigenze particolari e una formazione anche in ambito psicologico, con attenzione al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria, nonché agli strumenti di prevenzione e alle misure di protezione e assistenza disponibili (Considerando 77).

L'art. 6, comma 2, della Legge n. 168/2023 prevede che, nella definizione delle linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della Giustizia alla SSM, siano inserite iniziative formative specifiche su questa materia.

In coerenza con tale indirizzo, la Scuola incoraggia il coinvolgimento di professionalità esterne (psicologi, psichiatri, sociologi ed esperti di linguaggio) per integrare l'analisi giuridica con un approccio interdisciplinare. A livello decentrato, promuove laboratori di autoformazione per stimolare una riflessione condivisa e lo scambio di prassi operative. Inoltre, valorizza la distinzione tra settore civile e penale; in ambito civile, in particolare, sottolinea la naturale vocazione preventiva dell'intervento giudiziario, considerando che i procedimenti di separazione, divorzio, affidamento e tutela dei minori rappresentano frequenti sedi di emersione di situazioni di violenza, anche in assenza di denunce formali.

Nell'applicare la Legge n. 181/2025, ai magistrati è richiesta una forte assunzione di responsabilità: la tutela delle vittime è infatti affidata alla capacità degli operatori di superare eventuali limiti culturali e comprenderne appieno la condizione. Per questo, l'art. 8 istituisce una formazione multidisciplinare obbligatoria per i magistrati dei procedimenti familiari e di violenza domestica, affidata a esperti di comprovata competenza iscritti all'albo della SSM.³⁰

Viene modellato l'obbligo formativo annuale – da assolvere anche in sede decentrata – su molteplici oggetti: (i) convenzioni e direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica; (ii) diritti umani; (iii) pregiudizi e stereotipi giudiziari e

²⁹PONTICIELLO, “Linguaggio, Violenza e Diritto: verso un nuovo paradigma della giurisdizione”, in NTPlusdiritto – Sole 24 ore, 20 maggio 2026, <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/linguaggio-violenza-e-diritto-un-nuovo-paradigma-giurisdizione-AIAcm09C>.

³⁰DI VIZIO, “Il rafforzamento degli obblighi formativi dei magistrati in materia di contrasto alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica”, in DIS CRIMEN, 11 aprile 2026, <https://discrimen.it/il-rafforzamento-degli-obblighi-formativi-dei-magistrati-in-materia-di-contrasto-alla-violenza-nei-confronti-delle-donne-e-alla-violenza-domestica/>.

matrice culturale del fenomeno; (iv) modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto delle linee guida elaborate in sede sovranazionale; (v) collaborazione con i soggetti che operano nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno.

In un simile scenario, la collaborazione tra l'Osservatorio ministeriale e la Scuola Superiore della Magistratura è diventata sempre più strategica.

Nell'ambito della *Survey* predisposta dal Gruppo I dell'OVG e somministrata alle Procure ordinarie (in raccordo con il CSM), è stato sondato anche il fabbisogno formativo dei magistrati. L'indagine ha confermato che, negli uffici dotati di gruppi specializzati, la formazione è assicurata in modo sistematico principalmente attraverso: la partecipazione ai corsi della SSM; riunioni periodiche tra Pubblici ministeri, orientate anche all'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale; il confronto con altri operatori e la partecipazione a tavoli interistituzionali e alla redazione di protocolli.

Il rapporto è bidirezionale.

Negli studi compiuti nell'OVG confluiscono gli apporti dei laboratori formativi della SSM, delineando elementi utili ad accrescere la sensibilità degli operatori della giustizia nell'ambito della violenza di genere e domestica, nonché dello specifico rapporto fra linguaggio, diritto e processo.

Parallelamente, la SSM beneficia di frequente dell'esperienza di esperti formatori e relatori, attingendo alle professionalità espresse dall'Osservatorio³¹. L'importanza della formula *webinar* in siffatte materie si rivela altresì cruciale: all'ampia partecipazione dei professionisti³², si unisce una strategia didattica basata su tavole rotonde. Queste sono pensate per favorire il dialogo tra magistratura, rappresentanti del foro nazionale, giudici di legittimità, e Presidenti di tribunali ordinari e per i minorenni. Una formula dinamica che, lungi dall'arrestarsi a una lettura piana delle norme del c.d. rito violenza, condivide contenuti applicativi secondo una robusta logica esperienziale. L'obiettivo è responsabilizzare

³¹ Nel corso SSM P24064, tenutosi a Napoli Castel Capuano, nei giorni 25-27 novembre 2024, durante la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. In quell'occasione, è stata consegnata ai novantacinque magistrati ordinari presenti—con funzioni civili, penali e minorili - una copia della raccolta normativa predisposta dall'Osservatorio, strumento utile e aggiornato per supportare l'attività giudiziaria sul tema.

³² Come nel corso SSM FFP25061, organizzato il 27 novembre 2025, incentrato su riflessioni attinenti alla violenza allegata, alla attivazione dei poteri officiosi del giudice civile anche a tutela dei minori, e ai rapporti fra linguaggio e vittimizzazione secondaria. In quell'occasione, è stata presentata la pubblicazione sul linguaggio e la giurisdizione curata dal Gruppo IV dell'Osservatorio.

progressivamente sia i giudici che i difensori nelle interazioni processuali e istruttorie, anche in collaborazione con il P.M.

Cosa è emerso dal *webinar*?

La scelta legislativa delle ultime riforme processuali vuole anticipare l'intercettazione della violenza sin dall'introduzione del giudizio civile: nei ricorsi l'"allegazione" può essere anche la mera affermazione di fatti integranti abuso/violenza, senza che vi sia immediata prova piena, per consentire un'istruttoria pronta e misure di protezione, nel rispetto del contraddittorio. Sussistono, tuttavia, divergenze nella applicazione concreta della nozione di "allegazione di violenza": in alcuni Tribunali viene richiesto un elevato livello di dettaglio della allegazione e nella produzione di documenti, mentre sarebbe auspicabile privilegiare un'interpretazione più ampia per permettere l'emersione di tutte le forme di violenza domestica³³.

L'art. 473-bis.41 cpc impone che il ricorso indichi specificamente eventuali procedimenti penali o civili pendenti relativi a tali abusi, allegandone la documentazione pertinente.

La locuzione "provvedimenti relativi alle parti e al minore" è volutamente ampia, lasciando al difensore di allegare qualsiasi documento che sia indice di violenza. Ciò consente al giudice civile di ricostruire la condotta tenuta nell'ambito della relazione familiare, anche se non inquadrabile in una specifica fattispecie di reato o priva dei presupposti per l'accoglimento in sede civile (ad es. qualora, richiesti gli ordini di protezione ex artt. 473-bis. 69 e segg., sia assente il presupposto del grave pregiudizio per essere le condotte ormai cessate).

L'acquisizione di prove atipiche assunte in altri giudizi è risultata tuttavia limitata nella prassi. Critica appare anche la gestione degli atti del procedimento penale nelle fasi successive alla sua instaurazione: quasi sempre i verbali del dibattimento e gli esiti dello stesso non vengono trasmessi. Per superare questa criticità, si è intravista la possibilità di autorizzare i difensori al deposito di tali atti direttamente nel corso del giudizio civile o minorile. Nel novero delle prove atipiche dovrebbero trovare sempre più spazio e crescente rilievo — oltre a referti medici, fotografie di ecchimosi, messaggi *WhatsApp* ed *e-mail* — tutte quelle

³³A prescindere dall'esistenza di denunce penali, per capire se si debba applicare lo speciale rito violenza, deve farsi riferimento alla nozione di violenza domestica contenuta nella Convenzione di Istanbul, che espressamente qualifica come violenza domestica "tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima" (art. 3).

evidenze digitali in grado di descrivere un clima violento con cui suffragare i contenuti del ricorso.

Se l'ascolto del minore viene frequentemente svolto con le cautele necessarie a prevenire forme di vittimizzazione ripetuta, purtroppo il ricorso alle audio e video registrazioni non è ancora prassi usuale.

Quanto alle statuizioni presenti nei provvedimenti che disciplinano l'affidamento, l'art. 31 della Convenzione di Istanbul impone di considerare le condotte violente del genitore nella regolamentazione dell'affidamento e del c.d. "diritto di visita". sul territorio nazionale si segnala un'applicazione disomogenea di tali principi. Nei tribunali sprovvisti di sezioni specializzate, in particolare, persistono prassi applicative non del tutto adeguate (particolarmente critica è la scarsa attenzione ad una puntuale istruttoria per la verifica di allegazioni di violenza, il deficitario coordinamento con le autorità inquirenti, l'adozione di provvedimenti stereotipati che dispongono l'affidamento condiviso e frequentazioni tra il genitore che ha agito condotte violente e il minore pur in presenza di riscontri alle allegazioni di violenza).

Affiora, invece, un positivo coordinamento tra la Procura specializzata e quella ordinaria, con una particolare attenzione da parte dei giudici minorili verso i minori esposti a condotte materne non tutelanti (si pensi alla ripresa della convivenza con un padre già resosi autore di violenze accertate nei confronti della madre).

Ed ancora. Il giudice civile non deve necessariamente allinearsi agli esiti di archiviazione o assoluzione emessi in sede penale, ma è chiamato a compiere una valutazione autonoma dei comportamenti violenti. Il principio è supportato dalla recente giurisprudenza (Cass. n. 4595/2025; Cass. n. 7409/2025), che sottolinea come i presupposti penali – quali elementi oggettivi e soggettivi, abitualità, imputabilità e punibilità – possono non coincidere con i fatti rilevanti in sede civile.

Condotte che non integrano gli estremi di un reato — come la mancanza dell'abitualità richiesta per integrare il reato di maltrattamenti in famiglia — possono comunque avere effetti dirompenti sulle dinamiche familiari e turbare gravemente l'equilibrio della prole o del *partner*. In questi casi è fondamentale l'intervento del giudice civile o minorile, volto a tutelare i membri del nucleo familiare.

Allo stesso modo, comportamenti penalmente irrilevanti (quali ingiurie o danneggiamenti non aggravati) rilevano come violenza domestica, incidendo negativamente sulla serenità familiare. Il principio di presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) opera solo in sede penale. Nel giudizio

civile l'esposizione alla violenza è un fatto valutabile ai fini del “miglior interesse del minore”: pertanto, gli elementi raccolti nelle indagini preliminari (verbali, annotazioni di polizia giudiziaria, sommarie informazioni) possono costituire un quadro probatorio sufficiente per l'accertamento civile³⁴.

Pur restando fermo il potere-dovere delle parti di allegare documenti rilevanti, gli atti delle indagini e del giudizio penale devono poter essere acquisiti nel procedimento civile senza eccessivi formalismi, nel rispetto delle opportune cautele di riservatezza. Il raccordo è regolato dall'art. 64-*bis* disp. att. c.p.p.³⁵ – recentemente rafforzato “lato PM” dalla Legge n. 181/2025 – e oggi viene esteso anche al giudice civile, che ha un vero e proprio potere-dovere istruttorio di richiedere ad ampio raggio informazioni e atti relativi a procedimenti su abusi e violenze, ai sensi dell'art. 473-bis. 42 c.p.c.

Il novellato art. 64 *bis* disp. att. c.p.p. impone al PM l'obbligo di accertare immediatamente la pendenza di procedimenti civili (come separazione, divorzio, regolamentazione della responsabilità genitoriale e affido dei figli minori) e di garantire un flusso informativo tempestivo tra le diverse autorità giudiziarie. Il PM deve trasmettere senza ritardo al giudice che procede (sia il Tribunale civile che quello per i minorenni) copia degli atti di cui al comma 2: verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, ordinanze sulle misure cautelari personali, atti di indagine non coperti dal segreto ex art. 329 c.p.p., avviso di conclusione delle indagini preliminari e atti di esercizio dell'azione penale. Solo gli atti coperti dal segreto istruttorio restano esclusi dalla trasmissione.

Alle medesime autorità giudiziarie devono essere trasmessi, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, delle sentenze di primo e secondo grado, delle sentenze della Cassazione e delle ordinanze rese ex art. 591, co. 2, c.p.p. (relative all'inammissibilità delle impugnazioni).

La presenza del PM all'udienza è bene sollecitarla nelle situazioni più delicate al fine di poter anche richiedere provvedimenti ai sensi degli art. 330, 333 cod.civ.

L'obiettivo prioritario è dunque responsabilizzare progressivamente sia i giudici che i difensori nelle interazioni processuali e istruttorie, anche in collaborazione con il P.M.

³⁴Cass. Civ., Sez. I, ord. 20 aprile 2026, n. 10281.

³⁵L'articolo è rubricato “Comunicazioni e trasmissione di atti ad altre autorità giudiziarie”.

Necessaria si è ritenuta, da più voci, una maggiore specializzazione degli operatori dei Servizi Sociali e dei Consulenti Tecnici, con l'invito a realizzare protocolli dedicati alla trattazione dei procedimenti con allegazioni di violenza da redigere con il coinvolgimento di tutti gli operatori.

È emersa, infine, l'opportunità di predisporre uno specifico quesito nel caso di CTU e di invio ai Servizi socio-assistenziali nei procedimenti di violenza domestica, al fine di valorizzare le allegazioni di violenza e i diversi accertamenti che ciò impone (la verifica dei percorsi di recupero seguiti dal genitore di cui sia stata accertata, anche a livello di *fumus*, la condotta violenta, il rischio di reiterazione, e gli effetti che questi agiti possano aver prodotto sull'altro genitore e sui minori, e la compatibilità degli incontri), evitando schemi non validati scientificamente.

8. La Commissione europea e la Strategia per la parità di genere 2026-2030

La Strategia per la parità di genere 2026-2030, presentata dalla Commissione europea a marzo 2026, inquadra l'uguaglianza tra donne e uomini come condizione abilitante per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'integrazione: la democrazia, lo stato di diritto, la coesione sociale, la sicurezza e la competitività.

In continuità con la *Roadmap for Women's Rights*, pubblicata a marzo del 2025, e raccordandosi agli impegni internazionali già assunti dall'Unione (Agenda 2030, Obiettivo 5; Piattaforma di Pechino; CEDAW), il documento si configura come un dispositivo di *policy* con cui si traducono questi obiettivi in linee di azione concrete.

La Strategia UE si articola attorno a priorità fondamentali.

Il primo asse s'incentra sul contrasto alla violenza di genere, fisica, psicologica e digitale, con particolare attenzione alle nuove frontiere della *cyberviolenza*, ai contenuti sessualmente espliciti generati artificialmente (la diffusione di *deepfake* e *deepnude*) e ai rischi algoritmici. Il perno regolativo è l'attuazione della Direttiva 2024/1385 sulla violenza contro le donne e domestica, con priorità assegnata alla sua rapida trasposizione e all'attuazione efficace negli ordinamenti interni, insieme al *Digital Services Act*, al fine di specializzare i servizi di supporto alle vittime, le tutele nella rimozione di contenuti illegali *online* e di mitigare i rischi sistemici associati alla violenza di genere sulle piattaforme, propiziando la cooperazione istituzionale anche transfrontaliera, gli strumenti di *enforcement* e la raccolta di dati comparabili.

Un secondo fronte riguarda la salute, con l'obiettivo di colmare le carenze della ricerca e della pratica medico-sanitaria rispetto alle differenze di genere, evidenziando le carenze strutturali nelle pratiche diagnostico-terapeutiche e nella ricerca medica *gender-sensitive*, con lo scopo di garantire un accesso più equo ai diritti sessuali e riproduttivi.

Un terzo ambito punta a promuovere la parità di genere nell'economia e nel mercato del lavoro. Vengono affrontati i temi della parità retributiva, dell'emancipazione economica e della indipendenza femminile, in coerenza con la Direttiva 2023/970 sulla trasparenza salariale.

La Strategia valorizza inoltre la piena partecipazione delle donne alla vita pubblica e politica, contrastando la violenza e la disinformazione di genere come minacce alla qualità democratica, e, in una logica di *governance*, prevede la mappatura delle misure nazionali, delle raccomandazioni sulla sicurezza in politica e delle azioni mirate di *capacity building* (*coaching, mentoring* e formazione nei percorsi di *leadership*).

In questo quadro svolge un rilievo decisivo, accanto alla Direttiva sulla trasparenza salariale, la Direttiva 2022/2381 sull'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate. Si tratta di un passo fondamentale verso un'effettiva partecipazione femminile e parità di ruoli decisionali nei vertici economici e istituzionali.

Recependo questo dettato europeo, l'Italia non adempie soltanto a un obbligo normativo europeo, ma concretizza una scelta di civiltà, pienamente in linea con i principi di uguaglianza sostanziale e con la visione democratica dei nostri Costituenti.

La violenza di genere non si affronta solo con le leggi, ma si contrasta attraverso un pensiero e un'azione evoluti, basati su formazione, ascolto e consapevolezza culturale. Servono conoscenze e competenze specialistiche e aggiornate.

Serve una rete sinergica che coinvolga istituzioni locali, servizi sanitari, forze dell'ordine, enti del Terzo Settore, scuole, operatori sociali e di giustizia.

All'auspicato mutamento culturale serve una buona prassi che si faccia consuetudine.